

IRREGOLARITA' FORMALI

Ricordiamo che la Legge di bilancio 2023 ha previsto all'art.1 commi da 166 a 173 la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o di adempimenti di natura formale, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza dell'azione accertatrice, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento di imposte.

Versamento: euro 200 per ciascun periodo di imposta oggetto di sanatoria.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 31.03.2023** oppure in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e 31.03.2024.

Per le aziende che operano in attività con una maggiore probabilità di errore, la sanatoria può essere altamente conveniente. Considerando che il costo potrebbe risultare equivalente a quello di un solo errore, aderire può rappresentare un risparmio significativo a lungo termine.

Sono considerate "formali" le seguenti violazioni:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi *Intrastat*;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività;
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;

- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode;
- la mancata iscrizione al VIES.

Lo Studio provvederà a verificare e segnalare le posizioni per le quali si sono verificati ipotesi di cui sopra e per le quali risulti più conveniente procedere con l'adesione alla regolarizzazione mediante versamento della somma dovuta.

Crema, lì 13.03.2023

Studio Prof. Associato Magnoni-Riboli